



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE  
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

### **IL DIRIGENTE**

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di *"Impiego pacifico dell'energia nucleare"*;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del *"Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994"*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"*;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli *"Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle *"Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015"*;



- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”;
- VISTO** in particolare l’articolo 148, comma 1-bis (“Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso”) del predetto decreto legislativo n. 230/95, il quale dispone che “Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell’articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”;
- VISTI** l’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il “Regolamento recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’art. 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;
- VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell’art. 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all’allegato A (tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma



15; b) il comma 20 bis del medesimo art. 21, il quale dispone l'attribuzione in via transitoria all'ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all'ente soppresso;

- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l'art. 24, il quale dispone che “[...] le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma [...]”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;
- VISTI** in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e l'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte, fino all'entrata in vigore del regolamento dell'ISIN che ne definisce l'organizzazione e il funzionamento interni, dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;
- VISTO** il regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.08.2018) con la quale il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015 recante *“Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45”*;



- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante “Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari”;
- VISTO** il D.M. n. VIII-10 del 16 marzo 1967, con il quale l’Ente nazionale per l’energia elettrica “ENEL” è stato autorizzato all’esercizio della centrale nucleare sita nella frazione di Borgo Sabotino del Comune di Latina (LT), successivamente sostituito con il D.M. n. VII-213 del 31 luglio 1985;
- VISTO** il D.M. n. VII-305 del 13 aprile 1991, con il quale è stato revocato il D.M. n. VII- 213 del 31 luglio 1985 e sono state autorizzate all’ENEL le attività finalizzate alla disattivazione dell’impianto;
- VISTO** il D.M. n. XIII-416 del 15 maggio 2000, con il quale è stata trasferita alla SO.G.I.N. S.p.A. la titolarità del D.M. n. VII-305 del 13 aprile 1991;
- VISTA** la nota prot. n. 3792 del 28.02.2002, integrata dalla nota prot. n. 23535 del 24.11.2003, con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., per la disattivazione accelerata della centrale nucleare di Latina, sita in via Macchia Grande, 6 - 04010 Borgo Sabotino (LT);
- VISTA** la nota prot. n. 0000135 del 05.01.2010 e, da ultimo, la nota prot. n. 56545 del 21.09.2018, con le quali la SO.G.I.N. S.p.A. ha presentato successivi aggiornamenti dell’istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., per la disattivazione accelerata (1<sup>a</sup> fase) della suddetta centrale nucleare di Latina;
- VISTA** l’istanza documentata prot. n. 0068748 del 16.11.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0090389 del 16.11.2018), integrata dalle note prot. n. 0070235 del 22.11.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0091023 del 22.11.2018) e prot. n. 0077502 del 21.12.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0094125 del 21.12.2018), con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 148, comma 1-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., alle operazioni di demolizione degli schermi delle condotte superiori del circuito primario dell’Edificio Reattore della suddetta centrale nucleare di Latina;
- VISTO** in particolare il documento n. LT CO 00173 Rev.02 “Attività di demolizione schermi in c.a. delle condotte superiori” (Relazione Tecnica), il documento n. LT CO 00178 Rev.01 “Piano della Qualità. Demolizione schermo CO2”, nonché il documento n. LT CO 00182 Rev.00 “Valutazioni tecniche relative alla sicurezza sismica dell’Edificio Reattore, connesse con l’esecuzione degli interventi di demolizione degli schermi delle condotte superiori”, allegati alla sopra citata istanza;
- CONSIDERATO** che gli interventi richiesti, oltre ad essere strettamente propedeutici alle operazioni di smontaggio dei Generatori di Vapore (“Boilers”), sono ritenuti necessari in quanto consentono di eliminare dall’Edificio Reattore carichi assai rilevanti posti in elevazione, migliorando le condizioni generali di sicurezza nucleare e stabilità sismica dell’Edificio medesimo;
- VISTA** la nota prot. 0091173 del 23.11.2018, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo ai sensi dei sopra



citati art. 148, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 230/95 e art. 24, comma 4 del decreto-legge n. 1/2012, e, segnatamente, alla Regione Lazio, al Comune di Latina e all'ISIN, di esprimere il parere di propria competenza in merito all'istanza in parola;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla citata istanza espressi da:

- Regione Lazio, con la nota prot. n. 0817428 del 19.12.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0093896 del 20.12.2018);
- ISIN, con la nota prot. n. 0000283 del 16.01.2019 (prot. ingresso MiSE n. 0000929 del 16.01.2019);
- Comune di Latina - Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio, con la nota prot. n. 36669 del 25.03.2019 (prot. ingresso MiSE n. 0006665 del 25.03.2019);

**PRESO ATTO** delle risultanze dell'istruttoria tecnica svolta in ordine alla citata istanza;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi dell'articolo 148, comma 1-*bis* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., la SO.G.I.N. S.p.A. è autorizzata, alle operazioni di demolizione degli schermi delle condotte superiori del circuito primario dell'Edificio Reattore della centrale nucleare di Latina, sita in via Macchia Grande, 6 - 04010 Borgo Sabotino (LT).

### **Articolo 2**

1. La SO.G.I.N. S.p.A., con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa, per l'Area Disattivazione Latina, in via Macchia Grande, 6 - 04010 Borgo Sabotino (LT), è tenuta ad osservare quanto indicato nei pareri formulati dall'ISIN, dalla Regione Lazio e dal Comune di Latina, che si allegano al presente decreto *sub* All. 1, 2 e 3 al fine di formarne parte integrante e sostanziale, fermo restando l'obbligo di ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i..

Roma, lì data del protocollo

**IL DIRIGENTE**  
*(Dott. Mariano G. Cordone)*  
documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D. lgs. 82/2005 art. 21